

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con relazione prot. n. 16362/2023, redatta a seguito di sopralluogo effettuato - in data 13/03/2023 - congiuntamente al personale della Polizia Municipale, veniva accertata in Ercolano (NA), al Corso Resina n. 146, presso l'immobile riportato nel N.C.E.U. comunale al foglio 13, p.lla 640, sub. 10, la realizzazione di opere edilizie prive di titoli abilitativi, e precisamente:

“1. Realizzazione di una scala in carpenteria metallica a doppia rampa avente una larghezza complessiva di circa 1.80 mt. Il corpo di fabbrica, che a partire dal balcone dell'immobile oggetto conduce al solaio di copertura, è ancorato alle murature perimetrali del fabbricato mediante profilati del tipo UPN ed è realizzato con elementi scatolari e gradini in grigliato tipo “Orsogrill”.

2. Demolizione di una quota parte del parapetto del solaio di copertura dello stabile per una larghezza di circa 1 mt prospiciente allo smonto della scala di cui al punto precedente.

3. Tettoia con struttura in tubolari in ferro e copertura in lamiera coibentata ancorata in parte alla muratura perimetrale ed in parte al parapetto del balcone. La tettoia presenta dimensioni in pianta di circa 1.80 mt x 5.00 mt ed altezza di circa 2.80 mt.

4. Da un confronto tra quanto rilevato in campo e la planimetria catastale agli atti del 04/12/1939, si riscontra un prolungamento del balcone parallelamente alla facciata del fabbricato per la lunghezza di circa di circa 2.00 mt.”;

- con successivo verbale trasmesso con nota prot. 26990/2023 - redatto dalla Polizia Municipale a seguito di sopralluogo effettuato in data 10/05/2023 - è stato accertato l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi relativamente alle sole opere edilizie di cui ai punti 1. e 2. della richiamata relazione prot. n. 16362/2023;

DATO ATTO che:

- con Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 17 agosto 1961 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 212 del 28 agosto 1961) l'intero territorio del Comune di Ercolano (già Resina) è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, costituisce, nel suo insieme, un caratteristico complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;
- l'art. 1-quinquies del Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, stabilisce che: *“Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici”;*
- con Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 4 luglio 2002, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 219 del 18 settembre 2002) è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico dei

Comuni Vesuviani che include, tra gli altri, l'intero territorio del Comune di Ercolano;

- come stabilito dall'art. 157, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i., conservano efficacia a tutti gli effetti le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

RILEVATO che l'immobile sul quale sono state realizzate le opere descritte in premessa ricade in:

- Ambito I - "Centro Storico" del Piano Urbanistico Comunale (PUC) parte Strutturale, Determina Consiglio n. 23 del 22/07/2020;
- Zona "Riqualificazione Urbanistica" del precedente Piano Regolatore Generale comunale approvato con D.P.G.R. n. 2376 del 14/05/1975 e s.m.e i.;
- Area di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- Zona "R.U.A. Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale" nel Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani;
- Zona SISMICA in virtù della delibera di G.R. n. 5447 del 07/11/2002;
- ZONA A RISCHIO VULCANICO DELL'AREA VESUVIANA, ai sensi della L.R. n. 21 del 10/12/2003 pubblicato sul B.U.R. Campania n. 59 del 15/12/2003, ed è sottoposto ai vincoli ed alla disciplina riportata nella stessa legge regionale.

ACCERTATO:

- che l'immobile censito in N.C.E.U. al foglio 13, p.lla 640, sub. 10, ubicato al Corso Resina n. 146, risulta di proprietà del Sig.:
 - ***** , nato a ***** (***) il ***** , C.F. ***** e residente in *****] (***) al ***** , n. *****;
- che detto proprietario è anche committente e responsabile dell'abuso;

VISTA la comunicazione prot. n. 16721 del 16/03/2023 indirizzata al Parco Archeologico di Ercolano con la quale veniva richiesto - ai sensi e per gli effetti del comma 4, art. 33 del D.P.R. 380/2001- parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 3 del medesimo articolo;

PRESO ATTO:

- della relazione istruttoria prot. n. 16362 del 15/03/2023, richiamata in premessa;
- del verbale della Polizia Municipale trasmesso con nota prot. n. 26990 del 10/05/2023, richiamato in premessa;

ACCERTATO, altresì:

- che nel termine di novanta giorni dalla richiesta prot. n. 16721/2023 non è stato reso il parere vincolante di cui al comma comma 4, art. 33 del D.P.R. 380/2001;
- che agli atti dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune di Ercolano non risultano presenti

titoli edilizi legittimanti le opere edilizie di cui ai punti 3. e 4. richiamati in premessa;

RICHIAMATI:

- l'art. 107, comma 3, lett. g) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i, che attribuisce ai dirigenti la competenza ad emanare *“tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale”*;
- l'art. 27, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i, che testualmente recita: *“Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”*;
- l'art. 191, comma 1, lett. e) del vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Ercolano il quale dispone che al Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica competono *“i provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e d'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale”*;

ATTESO che con Decreto Sindacale 104/2024 - prot. n. 66047 del 14/11/2024 - è stata conferita al Funzionario tecnico incaricato di E.Q., Arch. Emanuela Punzo, la reggenza temporanea delle funzioni dirigenziali del Settore VI - Gestione del Territorio;

VISTI:

- il RUEC approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 19.12.2019;
- il Piano Urbanistico Comunale Strutturale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 22.07.2020;
- il Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani, approvato con Decreto del Ministro per i BB.AA.CC. approvato con D.M. 04.07.2002, pubblicato sulla G.U. del 18.09.2002 serie generale n. 219;
- Piano del Parco Nazionale del Vesuvio approvato dal Consiglio Regionale Campania con deliberazione n.117/2010;
- il DPR 380/2001 e ss.mm.ii..

CONSIDERATO che:

- le opere edilizie descritte in premessa ai punti 3. e 4. - non interessate da interventi di ripristino - ricadono nella fattispecie dell'art. 3, comma 1 lettera d) del DPR 380/2001 che così recita *“interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e*

ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.”;

- ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 146, comma 4, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 157 del medesimo Decreto, sul territorio del Comune di Ercolano il permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio è subordinato al rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 149 del sopra richiamato Decreto nonché di quelli elencati nell'Allegato A del DPR 13 febbraio 2017, n. 31.

CONSIDERATO, altresì, che le opere edilizie descritte in premessa ai punti 3. e 4. sono da considerarsi abusive perché realizzate:

- in assenza di preventivo titolo abilitativo ex art. 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii.;
- in assenza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.;
- in assenza di autorizzazione sismica da parte del competente Genio Civile di Napoli.

RILEVATO che le opere abusive in parola:

- sono soggette alle sanzioni di cui all'art. 33 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- sono state realizzate, tra l'altro, su territorio sottoposto a vincolo paesaggistico in virtù del Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 17 agosto 1961, nonché ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 42/2004;
- trattandosi di interventi di ristrutturazione edilizia, ricadono nel novero degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380/01.

RITENUTO che:

- le motivazioni sopra riportate indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per emettere ordinanza di demolizione delle sole opere descritte in premessa ai punti 3. e 4. e di ripristino dello

stato dei luoghi;

- l'ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un'attività vincolata, priva di discrezionalità, rientrante nell'esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsto dagli artt. 27 e seguenti del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.

VISTO l'articolo 33 del D.P.R. n. 380/2001 e, in particolare:

- il comma 1 che recita: *“Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.”*
- il comma 2 che recita: *“Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.”;*
- il comma 3 che recita: *“Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora D.Lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.), l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5.164 euro.”*
- il comma 4 che recita: *“Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.”;*
- il comma 5 che recita: *“In caso di inerzia, si applicano la disposizione di cui all'articolo 31, comma 8.”;*

INGIUNGE

Al Sig.:

- o ***** , nato a ***** (**) il ***** , C.F. ***** e residente in ***** (**) al ***** , n. ***;

nella qualità di proprietario e di responsabile delle opere, il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione delle sole opere puntualmente elencate in premessa ai punti 3. e 4. entro il termine di gg. 90 a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza, con spese a carico del responsabile dell'abuso.

AVVERTE

- che, in caso di non ottemperanza alla presente ordinanza nei termini sopraindicati:
 - **si procederà alla demolizione delle opere** indicate in premessa ai punti 3. e 4. a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso (committente/esecutore/proprietario), che è tenuto al relativo pagamento, nei confronti dei quali sarà azionata la procedura di recupero di cui al D.P.R. 28/01/1988, n. 43 e smi;
- che, prima di procedere alla demolizione delle opere eseguite abusivamente, ove le medesime risultino sequestrate, è necessario richiedere dissequestro temporaneo all'Autorità Giudiziaria entro un congruo tempo al fine del rispetto del termine di 90 giorni di cui all'art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

COMUNICA

- che l'Ufficio competente è il Servizio Repressione Abusivismo-Condono Edilizio-Dissesti Statici Edilizia Privata-Legge 219/81 del settore Pianificazione Urbanistica del Comune di Ercolano, con sede in Ercolano (NA) al Corso Resina n. 39;
- che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Walter Esposito, Funzionario Responsabile dell'Ufficio Repressione Abusivismo del Comune di Ercolano;
- che informazioni relative alla pratica oggetto della presente Ordinanza potranno essere richieste al Servizio Antiabusivismo del Comune di Ercolano, previo appuntamento con il responsabile del Procedimento;
- che è consentito al destinatario del presente atto o al suo rappresentante, munito di delega nei modi e forme di legge, la visione degli atti relativi al fascicolo di cui alla presente Ordinanza, e che, per l'eventuale estrapolazione in copia, è necessario inoltrare apposita istanza indicandone con esattezza la documentazione, il tutto previo pagamento degli oneri dovuti.

DISPONE

- che il presente atto sia notificato, a mezzo dei Messi comunali al Sig.:
 - *********, nato a ******* (**)** il *********, C.F. ********* e residente in ******* (**)** al *********, n. *******;
- che il Responsabile dell'Ufficio Repressione Abusivismo provveda alla trasmissione del presente provvedimento:
 - al Parco Archeologico di Ercolano, al Genio Civile territorialmente competente, alla Guardia di Finanza - Comando Compagnia di Portici, alla Tenenza dei Carabinieri di Ercolano, al Comando di Polizia Municipale;
 - all'Ufficio Redazione Web per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

INFORMA

che ogni eventuale impugnazione al presente provvedimento va proposta, ai sensi dell'art. 133, comma 1 del codice delle procedure amministrative, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio nel termine di sessanta (60) giorni dalla notifica del presente, nonché entro centoventi (120) giorni dalla notificazione del presente al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

Il Dirigente f.f. Settore VI

Decreto Sindacale n. 104 del 14/11/2024
prot. n. 0066047/2024

Arch. Emanuela Punzo